

E. 1.



# Città di Modica

**DELIBERAZIONE**  
 della  
**GIUNTA COMUNALE**  
 N. 58 del 14/3/2019

**OGGETTO:** Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) - anno 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 15,10 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 11978 del 07.03.2019 sottoposta dal Responsabile P.O. del Settore III – Fiscalità locale ed Entrate e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge.

### DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li 14/3/2019

Il Segretario Generale

DAL 15 MAR. 2019 AL 30 MAR. 2019

---

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 14/3/2019

Il Segretario Generale

---

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale

---

---

E.1.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE  
della GIUNTA COMUNALE  
SETTORE III  
Fiscalità Locale – Entrate



Città di Modica

Prot. n. 11978 del

7 MAR. 2019  
7 MAR. 2018

Oggetto: *Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) – anno 2019.*

\*\*\*\*\*

Il Responsabile del Settore III – Fiscalità locale - Entrate

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8, 9 e 14, ha introdotto l'imposta municipale propria (IMU) e ha sostituito, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

- il citato art. 8 al comma 2 indica quale presupposto per l'applicazione dell'IMU il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale e l'art. 9 indica quali soggetti passivi "...il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.";

Preso atto delle esenzioni previste dalla normativa vigente in materia;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove dispone

- al comma 521: "Sino al riordino della disciplina nazionale dei tributi locali immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota riferita all'aliquota standard, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.";

- al comma 639: "È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e

valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali...";

- al comma 640: "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.";

- al comma 677: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.";

- al comma 703: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.";

Preso atto delle innovazioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone:

- comma 10: la modifica dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel senso di ridurre la base imponibile del 50% "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

- comma 13: l'esenzione, a decorrere dall'anno 2016, di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, (pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993) avente ad oggetto "Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.", e l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2016, dei commi da 1 a 9-bis dell'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, nonché prevede l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- comma 15: aggiunge all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di non applicazione dell'IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- comma 53: l'inserimento del comma 6-bis all'articolo 13 del Decreto legge n. 201/2011 con il quale "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.";

Preso atto che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9, del citato Decreto n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei Comuni, ha precisato, con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede tra l'altro che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RITENUTO, pertanto, in base a quanto sopra esposto di confermare per il 2019 le aliquote e le detrazioni già vigenti nel 2018 e precisamente:

- determinare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2019:

<i>Tipologia</i>	<i>Aliquota</i>
<i>Abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.</i>	<i>0,40%</i>
<i>Immobili di cui all'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, diversi dalla abitazione principale.</i>	<i>0,86%</i>
<i>Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" (0,76% a favore dello Stato e 0,10% a favore del Comune).</i>	<i>0,86%</i>
<i>Immobili locati.</i>	<i>0,86%</i>
<i>Terreni agricoli per i quali non ricorrono i requisiti oggettivi e/o soggettivi per accedere alle agevolazioni di legge.</i>	<i>0,76%</i>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale.</i>	<i>0,20%</i>
<i>Unità immobiliari concesse in comodato (alle condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a, del Decreto-Legge n. 201/2011 - 50% di 0,86).</i>	<i>0,43%</i>
<i>Immobili locati a canone concordato (75% di 0,86).</i>	<i>0,645%</i>

- confermare per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (duecento/00) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011);

Ritenuto, infine, di munire il presente provvedimento della clausola della esecuzione immediata al fine di procedere con la tempestività che il caso richiede alla approvazione da parte del competente Organo Consiliare delle aliquote e delle detrazioni oggetto del presente atto al fine di adempiere con tempestività agli obblighi di legge;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "Provvedimenti in tema di autonomie locali." e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.";

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.";

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici." convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).";

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).";

propone

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) Di confermare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019 corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili:

Tipologia	Aliquota
Abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	0,40%
Immobili di cui all'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, diversi dalla abitazione principale.	0,86%
Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" (0,76% a favore dello Stato e 0,10% a favore del Comune).	0,86%
Immobili locati.	0,86%
Terreni agricoli per i quali non ricorrono i requisiti oggettivi e/o soggettivi per accedere alle agevolazioni di legge.	0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale.	0,20%
Unità immobiliari concesse in comodato (alle condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a, del Decreto-Legge n. 201/2011 - 50% di 0,86%).	0,43%
Immobili locati a canone concordato (75% di 0,86).	0,645%

2) Di confermare per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (duecento/00) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, specificando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011);

3) Di dare atto che è rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6% e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;



4) Di dare atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in premessa richiamate, le aliquote indicate nella tabella di cui al precedente punto 2) e le detrazioni di cui al superiore punto 3) entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dopo l'adozione di apposito atto deliberativo Consiliare;

5) Di trasmettere al Consiglio Comunale apposita proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione, per l'anno 2019, delle aliquote IMU e delle detrazioni, nella misura di cui ai precedenti punti 2) e 3);

6) Di dare atto, infine, che si procederà, entro i termini di legge, alla trasmissione telematica della deliberazione Consiliare mediante inserimento del testo nel "Portale del federalismo fiscale", che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 come ribadito con la circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del predetto Dicastero;

7) Di munire la proposta deliberazione della clausola della esecuzione immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del TUEL approvato con D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore






Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge regionale n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge regionale n. 30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: <b>favorevole /sfavorevole</b> Modica, li <u>07-3-2019</u> <b>Il Responsabile del Settore</b>
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: <b>favorevole /sfavorevole</b> Modica, li <u>14/3/2019</u> <b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b>
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2019. Modica, li _____ <b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b>

La proposta infra riportata si compone di n. 6 pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto  
L'Assessore al ramo  


**Il Responsabile proponente**  


La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 58  
del 14 MAR, 2019

**Il Segretario Comunale**  
